



Comuni di Londa – Pelago – Pontassieve – Reggello – Rufina – San Godenzo

REGOLAMENTO UNICO
PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
(Art. 45 Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023)

valido per l'Unione e per tutti i Comuni che aderiscono al Servizio Personale Associato

**Approvato con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Unione
n. 37 del 23/04/2024, dichiarata immediatamente eseguibile**

SOMMARIO

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Centrali di committenza
- Art. 6 - Attività di committenza delegata/ausiliaria
- Art. 7 - Formazione professionale e strumentazione
- Art. 8 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 9 – Oneri relativi alle funzioni tecniche
- Art. 10 – Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Disciplina delle modifiche contrattuali
- Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 14 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 15 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 16 - Principi in materia di valutazione
 - Art. 17 - Attività articolate e singole
 - Art. 18 - Attività del personale dirigenziale
 - Art. 19 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
 - Art. 20 - Liquidazione dell'incentivo
 - Art. 21 – Correlazione fra i compensi previsti dal presente regolamento e la retribuzione di risultato
 - Art. 22 – Disposizioni finali e di rinvio
-

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne dell'Amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.
3. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".
4. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 4, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, nei casi disciplinati dall'allegato II.14 del codice.
5. L'importo previsto dall'art. 45 del codice, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 6. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, **IVA esclusa**, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP che sono a carico del lavoratore e/o lavoratrice. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 9, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
7. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1 relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
 2. La presente disciplina si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante e dell'ente concedente con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
 3. La presente disciplina si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'art. 3 comma 10.
-

4. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:

- il Responsabile unico del Progetto e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate dai successivi punti connesse alla realizzazione dei lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione nelle fattispecie contemplate dal codice dei contratti, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità. Per appalti di lavori complessi si intendono quelli caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti.

- i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori si intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di supporto e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti e attività che caratterizzano in modo specifico la funzione stessa.

5. Ai sensi dell'art. 45 comma 4 ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi cui alla presente disciplina, salvo diverse previsioni di legge;

6. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche individuate nell'allegato I.10 del Codice e quindi:

- responsabile unico del progetto - RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;

- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

7. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 ***Gruppo di lavoro***

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente e secondo il modello di cui all'**allegato 1** del presente regolamento denominato "atto di costituzione del gruppo di lavoro", la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
 2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
 3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
 4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
 5. Nella scelta dei soggetti da inserire all'interno del gruppo di lavoro si deve tenere comunque conto: a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale; b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali; c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incentivi; d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
 6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
 7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
 8. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
 9. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.
-

10. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità necessarie tra il personale in servizio, il dirigente/responsabile competente può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 2 della presente disciplina e nei limiti previsti dal presente regolamento svolte dal suddetto personale sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.

11. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 2 della presente disciplina, svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, ex art. 45 co. 1 del Codice, trovano copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della Stazione Appaltante in favore della quale la prestazione è stata resa e sono corrisposti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.

12. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'art. 4 della presente disciplina.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45 comma 4 del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Stazione Appaltante e gli enti concedenti provvedono ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità, la struttura competente fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Art. 5

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 15% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.

2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 6

Attività di committenza delegata/ausiliaria

1. In tutti i casi in cui la stazione appaltante/centrale di committenza qualificata svolga per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di fasi di essa (lavori, servizi, forniture), compresa la gestione del finanziamento, le stazioni appaltanti deleganti corrispondono l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'art. 45, co. 2, del Codice e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegante. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le Parti.
2. La stazione appaltante/centrale di committenza qualificata delegata ripartisce l'incentivo in coerenza con quanto previsto dall'art. 10 della presente disciplina.

Art. 7

Formazione professionale e strumentazione

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, la Stazione Appaltante:

– promuove, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;

– garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti/responsabili apicali coinvolti comunicano annualmente alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Codice.

Art. 8

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- i lavori di importo inferiore ad euro 40.000,00;
- gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 nonché quelli non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e relativi allegati, nel rispetto dei presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione contrattuale;
- i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 di detto Codice);
- i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente).

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al

presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincrementazione.

Art. 9

Oneri relativi alle funzioni tecniche

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'art. 3 della presente disciplina, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
2. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 11 e 14, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata per le finalità indicate dal successivo art. 10;
3. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, inclusa l'Irap.
4. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo quanto disposto dal successivi capi II e III.

Art. 10

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 6 è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
 2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.

Rientrano in questo ambito:

 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
-

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
da euro 40.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 1.000.000,00	percentuale del 2%
da euro 1.000.000,00 a soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,5%
dall'importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,0%

Art. 12

Disciplina delle modifiche contrattuali

1. Le modifiche conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la modifica ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 13

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto e gruppo di lavoro del RUP, compresa la programmazione intervento	45 %
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5 %
Redazione del progetto esecutivo	5 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2 %
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5 %

Predisposizione dei documenti di gara	<u>15</u> %
Direzione dei lavori ed Ufficio di direzione dei lavori	<u>15</u> %
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	<u>5</u> %
Collaudo tecnico-amministrativo, Collaudo statico o Cert. regolare esecuzione	<u>3</u> %
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Per i collaboratori di supporto con funzioni amministrative è riservata un'unica quota da ripartire fra gli stessi, variabile dal 5% al 10% della quota spettante ad ogni singola figura; tale percentuale è determinata nell'atto previsto dall'art. 3 del presente regolamento.

4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente ridefinite secondo la valutazione del RUP in sede di definizione del gruppo di lavoro.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 14

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi e forniture	
da euro 40.000,00 alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 2 %
per la parte eccedente la soglia di rilevanza europea	percentuale del 1 %

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione (qualora non sia stato nominato di fatto è il responsabile del settore) ex art. 114 comma 8 del codice e nelle ipotesi disciplinate dall'art. 32 dell'allegato II.14 rubricato "servizi e forniture di particolare importanza".

Art. 15

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto e Programmazione della spesa per investimenti	<u>30</u> %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	<u>20</u> %
Redazione degli elementi progettuali (livello unico)	<u>15</u> %
Predisposizione dei documenti di gara	<u>15</u> %
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	<u>10</u> %
Regolare esecuzione	<u>10</u> %
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di

una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente ridefinite secondo la valutazione del RUP in sede di definizione del gruppo di lavoro.

4. Per i collaboratori di supporto con funzioni amministrative è riservata un'unica quota da ripartire fra gli stessi, variabile dal 5% al 10% della quota spettante ad ogni singola figura; tale percentuale è determinata nell'atto previsto dall'art. 3 del presente regolamento.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 16

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella.

Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 17

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 18

Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione

dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale, salvo le eccezioni previste dalla normativa vigente.

2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100% dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

Art. 19

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione ingiustificati

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo ingiustificati dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata "A";

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata "A";

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata "A"

TABELLA A		
Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Dal 41% al 70% del tempo contrattuale	50%
	Dal 71% al 99% del tempo contrattuale	70%
	Oltre il 100% del tempo contrattuale	100%

Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	dal 41% al 60% dell'importo contrattuale	60%
	Oltre il 61% dell'importo contrattuale	100%

Art. 20

Liquidazione dell'incentivo

1. La quantificazione e la liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente del Servizio/Settore/Area che ha realizzato l'intervento, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto ed acquisendo dallo stesso l'attestazione delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera e dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di Servizio/Settore/Area preposto alla struttura competente, previo controllo delle specifiche attività svolte dai dipendenti del gruppo di lavoro.

2. L'erogazione dell'incentivo viene effettuata secondo le seguenti fasi:

a) dopo l'avvenuta stipula del contratto relativo a ciascun lavoro, servizio, fornitura:

- nella misura dell'100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando e redazione atti di gara;
- nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP e del gruppo di lavoro;
- nella misura del 70%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di progettazione;

b) all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:

- nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
- la restante quota del 30%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di progettazione;
- la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP e del suo gruppo di lavoro;

c) nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.

3. Per la liquidazione degli incentivi e dei relativi oneri riflessi, già impegnati sui competenti capitoli di spesa, si provvederà alla commutazione con quietanza in entrata ed all'impegno e liquidazione della spesa rispettivamente sul capitolo relativo al trattamento economico accessorio del personale e sul capitolo relativo al pagamento degli oneri riflessi. Il dirigente/responsabile del servizio preposto dovrà altresì provvedere ad adottare apposito atto di accertamento delle entrate di cui al presente comma.

4. Il responsabile del settore/area/servizio preposto prima di procedere alla liquidazione degli incentivi accerta che si siano verificati gli eventi utili a dar corso alla liquidazione medesima oltre a verificare l'assenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle diverse attività.

5. L'atto di liquidazione degli incentivi tecnici, che dovrà contenere anche la puntuale indicazione di eventuali economie di spesa, deve essere inviato alla Ragioneria dell'Ente per le attività di competenza ed inviato, a cura del dirigente/responsabile del Servizio/Settore/Area che ha realizzato l'intervento al Servizio Personale Associato, ai fini del pagamento. Prima di procedere al pagamento il Servizio Personale associato si accerta, limitatamente alla documentazione stipendiale in suo possesso dei singoli dipendenti interessati, del rispetto del tetto stabilito dall'art. 45 comma 4 del codice.

6. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda unica per tutti i dipendenti assegnatari delle singole attività assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata svolta;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

come da modello di cui all'**allegato 2** denominato relazione finale attività svolta e attestazione dei requisiti".

Art. 21 - Correlazione fra i compensi previsti dal presente regolamento, la retribuzioni di risultato.

1. Al fine di ottenere una distribuzione equilibrata delle somme destinate ad incentivare la produttività dei dipendenti, ed in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera j), del CCNL 16/11/2022, si prevede un sistema di perequazione fra compensi derivanti dal presente regolamento e compensi relativi alla produttività riguardo alla retribuzione di risultato, per i dipendenti incaricati di posizione organizzativa.

2. Il bilanciamento fra l'indennità di risultato e gli incentivi corrisposti di cui al presente regolamento avverrà applicando il criterio della competenza. Il meccanismo si applica attraverso la decurtazione dei compensi della retribuzione di risultato per le posizioni organizzative, spettanti di una percentuale progressiva per scaglioni, come riportato nella seguente tabella.

Importo annuale degli incentivi tecnici- per competenza	Decurtazione della indennità di risultato	Quota spettante indennità di risultato
<i>Fino a 2.000 euro</i>	<i>Nessuna decurtazione</i>	<i>100%</i>
<i>Da 2.001 a 3.000 euro</i>	<i>10%</i>	<i>90%</i>

<i>Da 3.001 a 5.000 euro</i>	<i>20%</i>	<i>80%</i>
<i>Oltre 5.000 euro</i>	<i>30%</i>	<i>70%</i>

Le somme decurtate rientrano nella disponibilità del Fondo destinato alla indennità di risultato degli incaricati di EQ come previsto dal CCDIT di area.

Art. 22

Disposizioni finali e di rinvio

1. La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore della stessa e si applica all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve ed ai Comuni che aderiscono all'Unione.
2. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente disciplina, anche nelle more della sua approvazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie. In tali casi l'incentivo sarà erogabile solo a seguito della approvazione del presente regolamento.
3. La presente disciplina si applica a decorrere dalla data della avvenuta pubblicazione nell'Albo Pretorio della delibera di Giunta della Unione di approvazione del presente testo.
4. Dall'entrata in vigore della presente disciplina il precedente regolamento relativo agli incentivi per le funzioni tecniche dell'UCVV valido per la Unione e per i comuni aderenti rimane in vigore solo per le fattispecie disciplinate dal Codice di cui al D.lgs. nr. 50/2016.
5. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tal caso, in attesa dell'adeguamento delle presenti disposizioni, si applica la normativa sopravvenuta.